

## ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2012

Spett/le Impresa,

la Camera di Commercio di Bari La informa che il versamento del **diritto annuale 2012**, dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese<sup>1</sup>, **deve essere effettuato:**

- **in un'unica soluzione;**
- **esclusivamente tramite** modalità telematiche (**F24 telematico**)<sup>2</sup>;
- **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi**<sup>3</sup> (ovvero entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%, senza effettuare arrotondamento).

### **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 telematico**

Le vigenti disposizioni normative, applicabili anche al diritto annuale, pongono a carico delle imprese l'obbligo generalizzato di utilizzare **esclusivamente modalità di pagamento telematiche** per il versamento del diritto camerale (**Modello F24 telematico**)<sup>4</sup>.

Restano invariati i criteri di compilazione del modello F24, che di seguito si sintetizzano.

Nella sezione “**ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI**” del modello unificato F24 devono essere indicati, **su un unico rigo:**

- il codice ente (la **sigla automobilistica** della Camera di Commercio a cui il pagamento è indirizzato);
- il codice tributo: **3850**;
- l'anno di riferimento: **2012**;
- l'importo a debito versato (ossia l'**importo complessivo** dovuto per la sede legale o principale e per ciascuna unità locale ubicata nel territorio della Camera di Commercio a cui il pagamento è indirizzato, comprensivo dell'eventuale maggiorazione dello 0,40% in caso di versamento entro i 30 gg. successivi ai termini previsti);
- gli eventuali importi a credito compensati (da compilare solo nel caso in cui l'impresa sia titolare di un credito derivante da altri tributi/contributi versati nei 24 mesi precedenti, che la stessa intenda utilizzare per compensare l'importo dovuto a titolo di diritto annuale 2012).

Se sono dovuti importi a titolo di diritto annuale a diverse Camere di Commercio, occorre compilare una **riga riferita a ciascuna Camera di competenza**, secondo le indicazioni sopra fornite e nei limiti dell'importo dovuto alla stessa Camera.

L'impresa che ha **trasferito la propria sede** legale o principale da una provincia ad un'altra deve pagare **solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio 2012**. Tutte le **trasformazioni di natura giuridica avvenute in corso d'anno sono ininfluenti** ai fini della determinazione dell'importo del diritto annuale dovuto per l'anno 2012.

---

<sup>1</sup> D. Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23 “Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, i.a.a., in attuazione art. 53 Legge 23 luglio 2009, n. 99” – Modif. art. 18 della Legge 29 /12/1993, n. 580.

<sup>2</sup> Tale previsione trova generale applicazione, **salvi i casi** espressamente **previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia e relativi chiarimenti interpretativi** (v. per le *imprese nuove iscritte* il Decreto di determinazione della misura del diritto annuale, e per i *casi particolari* la Circolare n. 30/E. del 29.09.2006 dell'Agenzia dell'Entrate).

<sup>3</sup> Per i termini v. in particolare l'art. 8 Decreto n. 359/2001 e successive modifiche ed integrazioni, e l'art. 17 D.P.R. n. 435/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

<sup>4</sup> Vedi nota n. 2.

**IMPORTI:** Gli importi del diritto annuale dovuto per l'anno 2012, dalle imprese iscritte nella **SEZIONE ORDINARIA** del Registro delle Imprese, di cui alla Circolare M.S.E. prot. n. 0255658 del 27/12/2011, sono i seguenti:

	<b>SEDE</b>	<b>UNITA' LOCALE</b>
Imprese <b>individuali</b>	€200,00	€ 40,00
Società <b>Cooperative, Consorzi</b> con attività esterna, <b>Società di persone, Società di capitali</b> ** <u>A tale importo in misura fissa va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato sotto indicato:</u>	€200,00 **	Il 20% dell'importo dovuto per la sede principale (vedi nota arrotondamenti)
<b>Da €</b>	<b>A €</b>	<b>Aliquote</b>
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di €40.000)

**L'IMPORTO DA VERSARE per le società su indicate**, quindi, si determina **sommando** gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote stabilite per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il **fatturato**<sup>5</sup> complessivo realizzato dall'impresa nel corso del **2011**.

#### **IMPORTI DOVUTI PER UNITA' LOCALI:**

Le imprese che hanno Unità Locali sono tenute a versare, per ciascuna di esse, in favore delle Camere di Commercio nel cui territorio hanno sede le stesse Unità Locali, un importo aggiuntivo nella misura fissata dalla Circolare del 27/12/2011 di determinazione del diritto annuale per l'anno 2012, tenendo altresì conto delle eventuali maggiorazioni dell'importo del diritto annuale disposte dalle Camere di Commercio in cui si trovano le Unità Locali. **Gli importi aggiuntivi da corrispondere, sono pari al 20% dell'importo dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di euro 200,00.**

Per le nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, l'importo da versare è pari ad **€40,00**.

**ARROTONDAMENTI:** Gli importi devono essere arrotondati secondo il criterio stabilito nella **nota n. 19230 del 3/03/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico** consultabile sul sito: [www.ba.camcom.it](http://www.ba.camcom.it)

**SANZIONI:** Nei casi di tardivo od omesso pagamento verrà applicata una sanzione originaria del 30% sulla base imponibile riferita alla tipologia di violazione in cui l'impresa è incorsa, con le maggiorazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente.

**ATTENZIONE:** Le imprese che non hanno ancora provveduto al pagamento del diritto annuale per l'anno 2011 sono invitate a regolarizzare il versamento del tributo **entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento, usufruendo dell'istituto del ravvedimento operoso (Decreto 27 gennaio 2005 n. 54, art. 6), quale regime di maggior favore rispetto al sistema sanzionatorio suddetto.** Per qualunque ulteriore informazione l'impresa si può rivolgere all'Ufficio Diritto Annuale della Camera di Commercio di Bari (C.so Cavour n. 2 - 70121 Bari; Tel. 080/2174312-364-270-485-299; Fax 080/2174312; e-mail [sdanbari@ba.camcom.it](mailto:sdanbari@ba.camcom.it)), ovvero collegarsi al sito internet della stessa Camera ([www.ba.camcom.it](http://www.ba.camcom.it)).

<sup>5</sup> Per la definizione di "fatturato" v. art. 1, co. 1, lett. f) del Decreto n. 359/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Si ricava dai modelli IRAP 2011; i dati da considerare sono quelli contenuti nella **nota n. 19230 del 03/03/2009** del Ministero dello Sviluppo Economico.